



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

- Sezione specializzata in materia di impresa B -

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Dal Moro
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv.
[REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED],
[REDACTED],

attore

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED], [REDACTED],

attore

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliata in [REDACTED]

attore

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliata in [REDACTED]

attore

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
elettivamente domiciliata in [REDACTED], [REDACTED]

convenuto



Sentenza n. 4831/2013 pubbl. il 08/04/2013

RG n. ~~08/04/2013~~

~~_____~~ (C.F. ~~_____~~), ~~_____~~ **Repert. n. 3794/2013 del 08/04/2013**
elettivamente domiciliat in ~~_____~~

convenuto

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Gli attori, nella loro qualità di eredi della Sig.ra [REDACTED], hanno citato in giudizio i [REDACTED] e [REDACTED] per sentirli condannare al pagamento in loro favore, in solido o in subordine *pro quota*, della somma di Euro [REDACTED] quale saldo del corrispettivo della cessione delle quote della società "[REDACTED]" effettuata dalla sig. [REDACTED] in favore dei convenuti.

A fondamento delle proprie istanze la parte attrice ha dedotto che:

- la defunta [REDACTED] titolare del [REDACTED]% delle quote della "[REDACTED] [REDACTED]", si era accordata per la cessione della propria quota della società in favore degli altri due soci, oggi convenuti, per il corrispettivo di euro [REDACTED] da pagarsi, con rate mensili, entro il termine del 31.10.2006, come risulta dalla scrittura privata allegata agli atti;
- nella scrittura le parti avevano altresì regolato un debito INPS relativo alla posizione della Sig.ra [REDACTED] nel senso che lo stesso fosse ripartito in parti uguali tra la cessionaria e i cedenti;
- inoltre avevano stabilito che entro l'11.07.2006 avrebbero effettuato la cessione presso lo studio notarile [REDACTED] / [REDACTED];
- in esecuzione del contratto di cessione delle quote erano stati versati [REDACTED] € in data [REDACTED] contestualmente alla stipula dell'atto notarile, [REDACTED] € in data [REDACTED] e ulteriori [REDACTED] € in data [REDACTED];
- i convenuti avrebbero, quindi, ommesso il pagamento del saldo residuo del prezzo della cessione, pari ad € [REDACTED], nonché il pagamento del debito INPS pari a [REDACTED] Euro;

I convenuti, costituendosi in giudizio, hanno eccepito:

- la **prescrizione** del diritto di parte attrice a richiedere il corrispettivo della cessione, invocando la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 c.c.;
- il **pagamento integrale del prezzo pattuito** così come risulterebbe dall'atto di cessione delle quote stipulato dinanzi al Notaio [REDACTED] - [REDACTED] nel quale è contenuta la dichiarazione della sig.ra [REDACTED] che la cessione è fatta e accettata al valore nominale delle quote pari a Euro [REDACTED] con conseguente rilascio di ampia liberatoria;
- l'infondatezza della pretesa relativa al debito INPS poiché l'unica fonte dei rapporti intercorrenti *inter partes* deriverebbe dal contratto stipulato [REDACTED] dinanzi al notaio nel quale la sig.ra [REDACTED] non solo dava atto del pagamento integrale del prezzo, ma non si faceva alcuna



menzione di un accordo tra cedente e cessionario per il pagamento pro quota del contratto debito INPS: invero, il contratto prodotto da parte attrice - che i convenuti affermano di non ricordare aver sottoscritto - dovrebbe semmai essere considerato un preliminare di cessione di quote le cui pattuizioni sarebbero completamente assorbite e superate dal contratto definitivo;

- in subordine, i convenuti hanno sostenuto che, stante il tenore letterale del contratto prodotto dagli attori, gli oneri derivanti dalla posizione INPS dovrebbero essere divisi non in tre quote bensì in due, ossia tra la parte cedente e la parte cessionaria da considerarsi unitariamente.

Nella memoria 183 comma 6 n.1. parte attrice ha chiesto **dichiararsi la natura simulatoria dell'atto stipulato in data 11 luglio 2006 con riguardo al prezzo**, con ciò modificando le domande in relazione alle difese svolte da parte convenuta.

Parte convenuta ha eccepito la tardività di tale domanda.

*

Ciò premesso si osserva:

- 1) l'**eccezione di prescrizione** del diritto azionato da parte attrice formulata dai convenuti è infondata; la prescrizione breve prevista dall'art. 2049 c.c. trova la propria *ratio* nel rapporto sociale e si applica a tutti quei diritti che scaturiscono dalle relazioni intercorrenti tra i soggetti dell'organizzazione sociale in ragione del contratto di società; nel caso in esame, invece, parte attrice agisce non in forza del suo *status* di socio bensì in quanto titolare di un diritto di credito derivante dalla cessione di quote, ossia sulla base di un contratto di vendita, al quale si applica il termine di prescrizione ordinaria (in senso conforme Tribunale di Milano, sez. VIII, n. 7544 dell'11 giugno 2008, in Giustizia a Milano 2008, 7-8, 55);
- 2) l'**eccezione di pagamento** è fondata;
ad essa parte attrice ha, invero, replicato ponendo una **domanda tardiva ed inammissibile di accertamento della simulazione** dell'atto notarile stipulato in data 11 luglio 2006 e registrato in data 27 luglio 2006 **relativamente al prezzo ivi indicato**;
sul punto si osserva che :
 - a) la domanda è stata per la prima volta introdotta da parte attrice con la memoria 183, sesto comma, n. 1) c.p.c., a seguito dell'eccezione di pagamento tempestivamente sollevata dai convenuti;
 - b) detta domanda ha natura di *novum* in quanto ampliativa del *thema decidendum* del processo introducendo un diverso *petitum* (la declaratoria della inefficacia *inter partes* del contratto simulato relativamente al prezzo) e una diversa *causa petendi* (la simulazione relativa del contratto datato 11.07.2006);



c) nella scansione del processo, così come delineata dalla riforma del 2005, il potere di poter esercitare lo *ius variandi* da parte dell'attore è quello dell'udienza ex art. 183 c.p.c. non essendo consentita la formulazione di domande nuove nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. a tale conclusione si perviene sulla base di questi convergenti argomenti interpretativi:

- del dato letterale dell'art. 183 c.p.c. che, mentre al 5° comma prevede la possibilità di parte attrice di proporre nell'udienza di trattazione "le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto", consente, al comma 6°, l'appendice scritta (con memoria 183 VI n. 1) per la sola **precisazione o modificazione** delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni "**già proposte**";
- del criterio secondo il quale ogni attività processuale deve essere compiuta nel primo momento utile rispetto a quello in cui ne è sorta l'opportunità o l'esigenza, in conformità al principio di oralità e di concentrazione della trattazione su cui si fonda la novella del 2005;
- della interpretazione conforme a costituzione dell'art. 183 c.p.c. rispetto ai parametri di ragionevole durata del processo di cui all'art.111 cost. che sarebbero pregiudicati se si consentisse una eccessiva dilatazione della possibilità di ampliare l'ambito oggettuale del processo.

Pertanto parte attrice deve ritenersi decaduta dal potere di proporre la domanda di simulazione, non avendo esercitato il relativo potere nel termine di preclusione di cui all'art. 183 5° comma c.p.c., come peraltro eccepito da parte convenuta.

Ne consegue la fondatezza dell'eccezione di pagamento del prezzo relativo alla cessione di quote della [REDACTED]. formulata tempestivamente dai convenuti che hanno altresì fornito la prova dell'avvenuto pagamento attraverso la produzione in giudizio di atto notarile contenente ampia quietanza (Cfr. doc 2 fasc. parte convenuta).

Deve essere quindi respinta la domanda di condanna al saldo del prezzo della cessione della quota del capitale della [REDACTED] formulata dagli attori, così come quella relativa al rimborso del debito INPS relativo alla posizione della [REDACTED] invero gli attori pretendono di affermare la simulazione del titolo invocato dai convenuti anche con riguardo alla regolamentazione del debito Inps che nella pattuizione "reale" (in tesi attorea) avrebbe costituito un aspetto della convenzione di cessione; ma la inammissibilità della domanda di accertamento della simulazione sopra motivata comporta l'infondatezza della domanda anche sotto questo profilo, atteso che i convenuti eccepiscono



l'esistenza di una pattuizione successiva, incontestata da parte di [REDACTED], che non può che ritenersi valida e vincolante a fronte della inammissibilità della dedotta sua funzione simulatoria.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano complessivamente in euro [REDACTED] per compensi oltre CPA e Iva come per legge

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione così provvede:

- 1) **rigetta** le domande formulate dagli attori [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED]
- 2) **condanna** gli attori [REDACTED] in solido tra loro, al pagamento in favore dei convenuti [REDACTED] e [REDACTED] delle spese di lite liquidate complessivamente in euro [REDACTED] oltre CPA e IVA come per legge.

Milano, 5 aprile 2013

Il Giudice
dott.ssa Alessandra Dal Moro

